

Al Presidente INAIL

Prof. Massimo De Felice

Trasmissione pec: presidenza@postacert.inail.it

Roma, 19/04/2017 – Prot. SN/14

Oggetto: certificazioni INAIL medici dipendenti

Egregio Presidente

la scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto segnalazione da parte dei medici operanti nei Pronto Soccorso e nei DEA del SSN del mancato pagamento delle certificazioni INAL da loro rilasciate a favore dei pazienti che per patologia lavorativa afferiscono ai DEA, Pronto Soccorso e ambulatori delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

In assenza di una qualunque comunicazione ufficiale risulta infatti sospesa da parte dell'INAIL la corresponsione delle somme dovute da parte di codesto Istituto, sembra in attesa di chiarimenti ministeriali sull'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del DL 151/2015.

A tal proposito riteniamo doveroso precisare quanto segue

Considerato che:

1. L'art. 21 del citato DL 151 concerne "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ribadisce l'obbligatorietà della certificazione e di invio telematico contestuale, quali siano le figure mediche tenute a redigere tali certificazioni, ma non contiene alcun riferimento alla "gratuità" di tali certificazioni.
2. Che secondo la normativa tutt'ora vigente "l'INAIL provvede alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici" (comma 1 art. 12 legge 67 del 11/3/88).
3. Che le certificazioni rilasciate dai medici dipendenti e convenzionati del SSN (medici DEA, P.S. ambulatoriali) costituiscano una "collaborazione" con codesto Istituto, non limitandosi alla attestazione della durata della inabilità al lavoro, ma anche rilevazione di circostanze e informazioni richieste per le statistiche e l'istruttoria medico-legale cui il Vs. Istituto è preposto.

4. Che nell'intento di tempestività e qualità delle prestazioni e servizi svolti a favore degli assicurati tali certificazioni siano delegate a medici esterni al Vs. Istituto e che tale collaborazione prevista dalla normativa (comma 2 art. 12 legge 67 del 11/3/88 e succ. modifiche ed integrazioni) preveda la stipula di "convenzioni" con le U.S.L.
5. Che tale collaborazione sia stata già ratificata con un accordo convenzionale stipulato tra la Direzione centrale di codesto istituto e le OO.SS. mediche "per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le strutture sanitarie pubbliche", nel quale all'art. 3 (Compensi) viene stabilito il compenso per ciascun certificato di € 27,50 e che l'INAIL provveda all'erogazione dei compensi trimestralmente alle USL che provvedono alla successiva ripartizione sec. quanto previsto dal CCNL.
6. Che il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica all'art. 58 tra le attività rese a pagamento nell'ambito della libera professione da parte dei medici, prevede comma 4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma 3, il comma 3 cita" Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

Ciò premesso in carenza di alcuna novità normativa che possa influenzare l'obbligo di corrispondere il previsto compenso al medico certificatore

Chiede

che codesto Spett. Istituto provveda alla prevista corresponsione delle certificazioni effettuate per conto dell'INAIL da parte dei medici dipendenti e convenzionati del SSN, riservandosi in difetto la tutela dei propri associati nelle competenti sedi giurisdizionali

Il Coordinatore Nazionale Emergenza Urgenza CIMO
Dott. Giorgio Ferrara

